

CITTA' DI MOLFETTA

**PROVINCIA DI BARI**  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 10**

**del 18.01.2010**

**O G G E T T O**

TAR Puglia – Bari – De Luca Giulio Maria c/ Comune di Molfetta – Rimozione attrezzature fisse e mobili e spostamento vasi ornamentali presenti sulla “Muraglia” del Centro Storico – Definizione transattiva.

L'anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 23.01.2008 fu notificato al Comune di Molfetta il ricorso al TAR Puglia-Bari ad istanza del Sig. Giulio Maria De Luca inteso ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza n. 62889 in data 22.11.2007 emessa dal Dirigente del Settore Territorio finalizzata alla rimozione delle attrezzature fisse e mobili e spostamento dei vasi ornamentali presenti sulla "muraglia" del Centro Storico;

Evidenziato che il ricorrente censura la circostanza che il Comune in sede di ordinanza di rimozione sostiene di essere proprietario di una parte del passaggio sulla muraglia e controbattendo alla richiesta di risarcimento danni da infiltrazioni avanzata dal ricorrente nel 2004 sostiene invece di avere solo una servitù di passaggio, che comunque il Comune non ha risarcito alcunché, che il ricorrente è proprietario di locali destinati ad attività di ristorazione che in periodo estivo occupa una parte del lastrico solare sulla "muraglia" con vasi di piante a delimitare l'area destinata all'esercizio commerciale in modo tale però da non impedire il passaggio nella parte lasciata libera;

Rilevato che il ricorso non è assistito da istanza di sospensiva e che il giudizio pende nel merito e che l'Ente non è ancora costituito in giudizio;

Considerato che nelle more è sorta la volontà fra le parti di definire bonariamente il contenzioso, in sostanza riconoscendo il Comune al Sig. De Luca il diritto di occupare l'area sul lastrico solare frontistante il primo piano dell'immobile in Corso Dante n. 66 onde destinarla ad attività commerciale del ristorante, con facoltà di delimitarne i confini con piante in vaso rispondenti a canoni di decoro e igiene, e riconoscendo il Sig. De Luca al Comune di Molfetta il diritto di servitù di passaggio pedonale sulla restante area e fino al confine del muro sul lastrico solare e comunque per non meno di due metri (come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada);

Ritenuto di approvare tale soluzione transattiva che mette fine ad un annoso contenzioso, con reciproca soddisfazione e riconoscimento delle reciproche pretese, e senza oneri per l'Ente;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n. 267, solo dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;  
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

### DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la definizione transattiva del contenzioso dinanzi al TAR Puglia-Bari insorto fra il Sig. De Luca Giulio Maria Corrado Orazio e il Comune di Molfetta con ricorso n. 139/2008, secondo le indicazioni espresse nelle premesse e lo schema di atto di transazione allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

- 2) Di demandare al Sindaco la sottoscrizione dell'atto transattivo, redatto nei termini di cui ai punti che precedono, ad avvenuta esecuzione del presente provvedimento deliberativo.
- 3) Di trasmettere ad avvenuta efficacia ed esecutività dell'atto all'Ufficio Patrimonio per la dovuta registrazione nel patrimonio del Comune.
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per i conseguenziali adempimenti di competenza.

Ed accordo ai sensi dell'art. 11 L. 241/90

Tra il Sig. Giulio Maria Corrado Orazio de Luca ed il Comune di Molfetta, in Persona del Sindaco Sen. Avv. Antonio Azzollini

Premesso che:

- Il Sig. Giulio Maria Corrado Orazio de Luca conduce un immobile in Molfetta costituito da locali a piano terra in Corso Dante n. 66, forniti di lastrico solare nonché, in primo e secondo piano, questi ultimi affacciati su detto lastrico solare.

- Il Comune di Molfetta, altresì, afferma in base ad atti esistenti presso gli uffici, di essere in parte proprietario ed in parte di avere una servitù attiva di passaggio pedonale su detto lastrico solare, il quale, insieme ad altri adiacenti, forma l'antica strada denominata "Muraglia".

- Il Sig. Giulio Maria Corrado Orazio de Luca ha dovuto sopportare ingenti spese per la riparazione di danni derivati da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare per le quali – con missiva del 07.10.2003 – altresì ha contestato la responsabilità del Comune, quale proprietario e titolare di servitù di passaggio.

- In detta occasione il Comune, con nota prot. n. 23742 del 27.04.2004 ha risposto che su detta area è titolare di sola servitù di passaggio, e non anche proprietario, e solo a tale titolo poteva partecipare alle spese, che tuttavia ad oggi non ha rimborsato.

- Nell'immobile del Sig. de Luca, inoltre, si conduce l'attività di ristorante, e nel periodo estivo, in quanto area di proprietà, sul lastrico solare sono stati posti alcuni vasi di piante a delimitazione di area destinata all'esercizio commerciale.

- Con ordinanza prot. n. 62889 del 22.11.2007 il Comune di Molfetta, sul presupposto di essere proprietario o titolare di diritto di servitù di passaggio, ha ordinato al Sig. de Luca, ed altri proprietari di immobili con lastrico solare sulla Muraglia, la rimozione dei vasi di piante anzidetti fino a ridosso della Facciata, insieme ad attrezzature mobili e fisse ivi presenti.

- Il Sig. Giulio Maria Corrado Orazio de Luca ha impugnato detta ordinanza dinanzi al TAR Puglia con ricorso n. 139/08.

Tanto premesso, volendo le parti definire tali contenziosi in via preventiva e transattiva, in considerazione dei rispettivi titoli di godimento sul bene immobile anzidetto, si conviene quanto segue:

1) Il Comune di Molfetta riconosce al Sig. Giulio Maria Corrado Orazio de Luca il diritto di occupare, quale esplicazione del più ampio diritto di proprietà sull'immobile, l'area sul lastrico solare frontistante il primo piano dell'immobile in Corso Dante n. 66, come da allegata tavola al presente atto, onde destinarla all'attività commerciale del ristorante. I confini potranno essere delimitati da piante in vaso rispondenti a canoni di decoro e igiene.

2) Il Sig. Giulio Maria Corrado Orazio de Luca, riconosce al Comune di Molfetta il diritto di servitù di passaggio pedonale, sulla rimanente area e fino al confine del muro, sul lastrico solare di proprietà, come da allegata tavola grafica, e comunque per non meno di mt. 2 (art. 20 cod. strad.).

3) Con il presente accordo, sostitutivo di provvedimento, si intende revocata l'ordinanza prot. n. 62889 del 22.11.2007, limitatamente all'area indicata nella tavola allegata.

4) Il Sig. Giulio Maria Corrado Orazio de Luca, dopo la sottoscrizione del presente atto, provvederà a depositarlo dinanzi al TAR per ottenere la cessazione della materia del contendere e/o la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse nel ricorso n. 139/08, con istanza, tra le parti, di compensazione delle spese.

5) Il Sig. Giulio Maria Corrado Orazio de Luca rinuncia a tutte le spese richieste con missiva del 7 ottobre 2003 per danni derivati da infiltrazioni di acque meteoriche nell'immobile di proprietà.

Letto e sottoscritto il \_\_\_\_\_

Giulio Maria Corrado Orazio de Luca

Avv. Nicolò de Marco

Per il Comune di Molfetta

Il sottoscritto de Luca Francescantonio, nato a Molfetta il 31.07.1949, in qualità di proprietario catastale dell'immobile sito in Molfetta alla Via Dante Alighieri n. 66, piano T-1, per quanto di propria competenza, acconsente al presente accordo.

Letto e sottoscritto, il \_\_\_\_\_.

Francescantonio de Luca